



COMUNE DI VALLARSA
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA
A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
ITINERANTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. DD.

ART.1
DISCIPLINA GENERALE

1. Il presente Regolamento è stato elaborato secondo le disposizioni della L.P. n. 4 dell'8 maggio 2000, del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 18.12.2000, n. 32-50/Leg., nonché della delibera della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30.11.2001, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche previsti dall'art. 16, comma 1 della citata L.P.4/2000.

2. Nel prosieguo del presente Regolamento la parola "legge" è da intendersi "L.P. 08.05.2000 n. 4", le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 4 dell'8.05.2000 approvato con D.P.G.P. 18.12.2000 n. 32-50/Leg" e le parole "delibera GP" sono da intendersi "delibera della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30.11.2001".

3. I mercati, a cadenza annuale e/o stagionale e i posteggi isolati, già istituiti, così come definiti dall'art. 17 del regolamento di esecuzione della legge, sono disciplinati, per quanto riguarda la frequenza, la giornata di svolgimento, il numero di posteggi, la composizione merceologica e l'area di svolgimento, in conformità al presente regolamento. Quest'ultimo regolamenta anche il mercato stagionale estivo a Parrocchia di nuova istituzione e il cui effettivo inizio sarà deliberato dalla Giunta Comunale,

ART.2
ORARIO DEL MERCATO

1. L'orario dei mercati è stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza, nel rispetto della normativa provinciale in materia di orari di vendita ed in particolare degli articoli 10, 11 e 12 della legge nonché dell'art. 7 della delibera GP.

2. Lo spostamento della data di svolgimento dei mercati può essere disposto per motivi contingenti, per evitare la contestualità con festività infrasettimanali, in tal caso il Sindaco stabilisce, con apposita ordinanza da emettere almeno trenta giorni prima, il giorno di effettivo svolgimento in caso di giornate festive e di manifestazioni tradizionali ovvero almeno otto giorni prima nel caso di manifestazioni straordinarie; o in via permanente: in quest'ultimo caso lo spostamento può essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dalla lettera d) dell'art. 25 del presente regolamento.

3. Lo svolgimento dell'attività in forma itinerante o al domicilio dei consumatori è consentita durante la fascia oraria prevista dagli articoli 10 e 11 della legge nonché di eventuali ordinanze sindacali di attuazione della stessa.

ART. 3
ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. Con l'ordinanza di cui all'art. 2. il Sindaco stabilisce inoltre l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, e l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area. L'attività di vendita si svolge ai sensi del sopracitato art. 2.
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di provata forza maggiore (intemperie -condizioni di salute personale, di familiari, ecc.), preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza.

ART. 4
AMMISSIONE AI MERCATI

1. Al mercato di servizio generi misti localizzato nella piazza della frazione di Parrocchia sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 14 della legge e dell'art. 19 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le seguenti tipologie di posteggio:

- generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, rosticceria).
- generi non alimentari
- Sono inoltre ammessi i produttori agricoli singoli o associati, i quali esercitano l'attività secondo i termini e modalità previsti dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 o dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2) ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 14 della legge e dell'art. 19 del relativo regolamento di esecuzione,;

3) Al mercato saltuario denominato "Fiera di S.Luca" sono ammessi i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, valide tutte per le merceologie provenienti da tutto il territorio nazionale, nel limite dei posteggi stabiliti e subordinatamente all'ordine di priorità di cui al comma 5. Le domande di partecipazione devono essere presentate tra il 1° giugno 15 giorni prima della data di svolgimento, dell'anno in riferimento.,

4) Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche e i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria a norma dell'art. 14 della legge 30.04.1962 n. 283 (D.P.R. 327/80 ed art. 19 del Regolamento di esecuzione L.P. 4/2000).

5) Al mercato annuale denominato "fiera di S. Luca" i richiedenti sono ammessi secondo le seguenti priorità:

- 1) Le Aziende operanti nel settore agro-alimentare e forestale, della lavorazione e utilizzazione del legno della fornitura di mezzi tecnici per il settore primario, della trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli e dell'artigianato artistico.
- 2) I produttori agricoli ex legge n. 59/1963, le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti;
- 3) Altri operatori avendo cura che vi sia un'equilibrata distribuzione tra diverse tipologie. Il numero di operatori ammessi sarà determinato annualmente con apposito provvedimento.

6) In prima applicazione per la Fiera di S.Luca avranno precedenza per ciascuna tipologia gli operatori presenti l'anno precedente che abbiano presentato domanda . In mancanza si seguirà per ciascuna tipologia, l'ordine di presentazione delle domande.

7) Alla Fiera di S.Luca l'Amministrazione su indicazione del Comitato organizzatore, si riserva di invitare , se del caso, degli espositori al fine di completare la gamma dell'offerta in relazione agli scopi che la manifestazione si prefigge;

7) La concessione dell'area ha durata annuale.

8) All'operatore titolare di posteggio viene rilasciata l'autorizzazione di tipo a) ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge, con riferimento alle tipologie di posteggio trattabile sul mercato, come previsto dall'art. 19 del regolamento di esecuzione. Tali tipologie, riferite ai mercati e posteggi di cui all'art. 4 del presente regolamento sono indicate nel provvedimento di concessione.

ART. 6 **CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi è disposta dal Sindaco nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti dall'art. 3 della delibera GP ed in particolare dal comma 3, sulla base della graduatoria di cui all'art. 14 della legge, salvo quanto stabilito col successivo articolo 9, comma 2, del presente regolamento.
2. in relazione alla graduatoria dei mercati periodici di cui al punto 1. del presente articolo, deve essere confermata dall'operatore entro il 31 dicembre di ogni anno l'iscrizione alla graduatoria stessa, pena l'esclusione dalla stessa e la perdita definitiva del punteggio acquisito. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria di cui al punto 1. del presente articolo.
3. In relazione alla graduatoria di cui al punto 1., è assegnato un punteggio di 0,30 punti a presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, all'operatore non verrà assegnato nessun punteggio.
4. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio.
5. I posteggi nuovi o quelli che si rendessero disponibili per revoca o abbandono vengono assegnati in conformità alle procedure e criteri stabiliti al comma 1. del presente articolo e all'articolo 9 del presente regolamento.
6. L'assegnazione occasionale dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia municipale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 1. del presente articolo.
7. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato dal Sindaco mediante modifica della concessione e annotazione sull'autorizzazione.
8. All'eventuale ampliamento del numero di posteggi dei mercati e dei posteggi isolati, quantificato comunque entro i limiti di espansione di eventuali aree destinate esclusivamente a mercato su area pubblica dagli strumenti urbanistici, si provvede assegnando i medesimi posteggi aggiuntivi secondo l'ordine della graduatoria formata ai

sensi del comma 1. Qualora l'operatore in assegnazione non ritenga opportuno accettare il posteggio, può rinunciarvi, rimanendo iscritto in graduatoria con lo stesso punteggio. In questo caso l'assegnazione slitterà all'operatore successivo.

9. Relativamente al mercato saltuario denominato "Fiera di S.Luca" –la domanda di partecipazione deve essere presentata tra il 1 ° di giugno ed il 10 ottobre dell'anno di riferimento. La mancata presentazione della domanda o la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria di cui al punto 1. del presente articolo con perdita definitiva del punteggio acquisito.

ART.7

SOSPENSIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Qualora l'assegnatario di posteggio risulti recidivo nella vendita di prodotti appartenenti a diversa tipologia da quella indicata nella concessione del posteggio o per ripetute infrazioni contemplate nel presente Regolamento, il Sindaco può sospendere la concessione del posteggio fino al massimo della metà delle assenze da conteggiare ai fini della revoca di cui all'art. 24 del Regolamento d'esecuzione.

ART.8

REVOCA DELL 'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

1. La revoca dell'assegnazione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta dal Sindaco in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 del Regolamento di esecuzione.

2. I termini di cui sopra rimangono sospesi qualora la mancata partecipazione al mercato non sia imputabile al concessionario del posteggio.

3. I posteggi revocati in base all'articolo 24 del Regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 5 punto 2. Lett. b) della delibera della GP. In caso contrario, si procede invece alla surroga in analogia a quanto stabilito dal precedente articolo 6.

ART.9

CRITERI DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNAZIONE DI POSTI A SEGUITO DI TRASFERIMENTI. AMPLIAMENTI E MODIFICHE D

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16, terzo comma della Legge e dall'articolo 24, comma 3 del Regolamento di esecuzione, il Sindaco procede al rilascio di nuove concessioni di area di posteggio conseguenti a trasferimenti, ampliamenti e modifiche dei mercati e posteggi isolati esistenti, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della deliberazione della GP e dalle risultanze della graduatoria appositamente predisposta dal Sindaco in base al criterio dell'anzianità di rilascio della concessione e dell'anzianità di esercizio dell'attività commerciale, risultante dagli atti d'ufficio.

2. L'Amministrazione comunale, sulla base degli elaborati planimetrici o perimetrazioni approvate, assegna i nuovi posteggi conseguenti al trasferimento o alla modifica della relativa area, valutando le eventuali richieste degli operatori secondo l'ordine occupato dai medesimi nella graduatoria di cui al comma 1 e comunque nel rispetto di quanto previsto dal 2° capoverso dell'art. 3 della deliberazione GP .
3. Al fine della tutela dei diritti acquisiti dall'operatore, la formazione delle "I graduatorie di cui al presente articolo e del precedente articolo 6, avviene sulla ...base della sola documentazione risultante dagli atti d'ufficio e non viene tenuta in !1 considerazione, per i titolari di posteggio, la frequenza al mercato.

ART. 10

DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI.

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata , sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata con successivo provvedimento sindacale.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione per motivate situazioni. ,
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada ,e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonche delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non superiore ai 7 metri, non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Con apposita ordinanza sindacale verrà indicata la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi determinati ai sensi del successivo art. 24.
7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ridurre il fronte banco iscritto nella concessione in riferimento a quei posteggi ove risulti un difetto di metratura rispetto alla porzione di via in cui è dislocata la fila di banchi.

ART. 10 BIS

AMPLIAMENTO POSTEGGI

1. In riferimento al mercato periodico di servizio generi non alimentari, è data facoltà agli operatori titolari di concessione di posteggio posizionati sulla stessa fila ininterrotta di banchi di acquistare con atto di cessione di ramo di azienda uno o più posteggi della stessa fila, al fine di ampliare il fronte banco del rispettivo posteggio, restituendo le autorizzazioni e le concessioni dei posteggi acquistati che quindi sono da considerarsi revocati. Stessa facoltà è prevista per il mercato saltuario denominato Fiera di S.Luca "-", previo nulla osta dell'Amministrazione comunale.
2. Nell'atto di acquisto d'azienda deve essere espressamente menzionata l'intenzione di destinare il posteggio all'ampliamento degli altri esistenti nonche, nel caso di più acquirenti, la suddivisione del ml frontali spettanti agli stessi, tenendo presente che 2 ml ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale che li destinerà esclusivamente alla creazione di spazi interbanco.

3. Non è prevista, per i mercati di cui al 1. capoverso del presente articolo, altra forma di ampliamento.

ART.11

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. In conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 12

ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i ,,; requisiti previsti dall'Ordinanza Ministeriale 02/03/2000 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" ed eventualmente i L previsti dal Regolamento comunale di igiene-sanità, di polizia urbana, pubblica sicurezza o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione.

ART. 13

SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o negli spazi indicati. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali simili, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo.

ART. 14 **VIABILITA'**

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

ART. 15 **TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO**

1. La superficie della tenda di copertura del posteggio non deve eccedere l'area concessa per lo stesso ed essere collocata in modo che le sue estremità si elevino dal suolo almeno metri 2.20, non siano di ostacolo al passaggio, che non costituiscano pericolo per alcuno e non impediscano la visuale degli altri . posteggi.

ART.16 **DIVIETI**

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) ingombrare i varchi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione pedonale, anche appendendo abiti o altro alle tende sovrastanti i posteggi;
 - b) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti; c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie; d) tenere cani od altri animali;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) utilizzare bruciatori e g.p.l. realizzati od installati in difformità dalle norme di sicurezza.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (superiore a litri 0,200).
3. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

ART. 17
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. I requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, definito come l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su quelle private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, sono definiti dall'Ordinanza Ministeriale 2 marzo 2000. In particolare:

- I banchi temporanei, così come definiti alla lettera f) del comma 2. dell'art. 1 della citata O.M., non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
- E' vietata sulle aree pubbliche la preparazione di prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili (così come definiti alle lettere d) ed e) del comma 2. dell'art. 1 dell'O.M. 2.03.2000.
- E' vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi. .
- E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso in forma itinerante.

ART. 18
CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI
E CANONE EX ART. 27 D.LGS. N. 285/92

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito il canone relativo alla prestazione di servizi, per semplicità chiamato "canone per la concessione dei posteggi", così come previsto dall'art. 16, 2° capoverso lett. c) della L.P. 8 maggio 2000, n. 4, il cui ammontare è quantificato in Euro 0,10 per metro quadrato di suolo occupato, escludendo quindi la proiezione di eventuali coperture usate nei posteggi.
2. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto canone la Fiera di S.Luca nonché i posteggi isolati previsti nell'allegato A-5, in quanto il servizio offerto è già ricompreso nel canone ex art. 27 del D.lgs. n. 285/92.
3. Le modalità applicative, la riscossione ed il sistema sanzionatorio del canone per ~ I. la concessione dei posteggi sono conformi alla normativa di riferimento per il I canone ex art. 27 del D.lgs. n. 285/92, a cui le concessioni di suolo stradale sono 1 .comunque soggette.

ART. 19
RESPONSABILITA.

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 20
SORVEGLIANZA

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
3. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria.

ART. 21
MERCATI SALTUARI -FIERE

1. Il mercato saltuario tradizionale, denominato "Fiera di S. Luca ", ha svolgimento sull' area nella frazione di Parrocchia.
2. All'eventuale istituzione di nuovi mercati saltuari ed all'ampliamento di quello di cui al 1. capoverso, si procede come previsto dal punto 3. dell'art. 2 della deliberaZione GP .

ART. 22
COMMERCIO ITINERANTE

1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) della Legge, gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni e coloro che sono autorizzati ad effettuare la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione della Legge, nei locali nei quali gli stessi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo .

2. Il Sindaco, ai sensi degli articoli 14, comma 4 e 16 comma b), in presenza di . motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può vietare detta forma di commercio per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

4. Resta inteso che detto commercio è escluso nelle località dove sia stato concesso un posteggio fisso di medesimi prodotti merceologici.

ART. 23 **PERMESSI TEMPORANEI**

1. Al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di esecuzione nonché dal punto 4. dell'art. 2 della deliberazione della GP il Sindaco, in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze, può concedere posteggi limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse nelle aree pubbliche interessate, adottando con apposito provvedimento i criteri previsti dal punto 6. dell'art. 3 della deliberazione della GP .

ART. 24 **ALTRI POSTEGGI**

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.

2. Il posteggio isolato, nel caso di più località sprovviste, può essere concesso allo stesso operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

ART. 25 **CRITERI, LIMITI E MODALITA' PER LO SPOSTAMENTO E** **SOPPRESSIONE DEI MERCATI**

1. Lo spostamento di sede dei mercati esistenti è consentito, previa approvazione di motivato provvedimento comunale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3 della legge e dell'art. 24, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge, con l'osservanza delle seguenti modalità e limiti:

a) Lo spostamento forzoso deve essere motivato da prevalenti ragioni di pubblico interesse, quali la destinazione dell'area ad altro rilevante e prevalente uso pubblico, l'indisponibilità temporanea della stessa per l'esecuzione di lavori e la tutela della sicurezza pubblica;

b) Lo spostamento disposto per ragioni di pubblico interesse deve essere motivato da fatti e situazioni oggettive sopravvenute successivamente all'istituzione del mercato o comunque alla sua ultima localizzazione e, qualora lo spostamento sia disposto temporaneamente per l'esecuzione di

lavori che interessano l'area del mercato, deve avvenire previa verifica e con l'adozione delle misure necessarie a ridurre i tempi di esecuzione dei lavori stessi;

c) L'adozione del provvedimento attinente lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato è assunta, fatti salvi i casi di spostamenti urgenti e imprevedibili motivati da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori di commercio su aree pubbliche;

d) Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può anche essere disposto a seguito di motivata richiesta presentata da almeno due terzi degli operatori titolari di posteggio del mercato o dell'area mercatale interessata; in tal caso la nuova area di localizzazione del mercato o di parte dello stesso è scelta dal comune nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2, comma 6 della deliberazione GP;

2. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:

a) Mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;

b) Revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 24, comma 1 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 26 **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 8 maggio 2000, n. 4, al D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 8/2000) ed alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30.11.2001 nonché, in quanto applicabile, al D.LGS n. 114 dd. 31.03.1998.

ART. 27 **SANZIONI**

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse ai sensi dell'art. 3 -7° capoverso, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.

2. Gli incaricati di cui all'articolo 20 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori a sensi dell'articolo 20 della Legge ed articolo 24 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.

3. In caso di mancata corresponsione dei canoni di cui al precedente art. 18 anche per una sola presenza, dopo il termine ultimo debitamente notificato stabilito per le varie tipologie dalla delibera consiliare n. 72 dd. 20.12.1999, agli inadempienti verrà sospesa la concessione di posteggio con conseguente inefficacia dell'autorizzazione amministrativa di tipo A) relativamente al mercato in cui opera il concessionario fino al pagamento del dovuto. Inoltre non si provvederà all'assegnazione nei termini previsti dal 2° capoverso dell'art. 20 della legge, nel caso previsto dal 2. capoverso dell'art. 14 della Legge e dalla lettera b) , 1 Capoverso dell'art. 18 del regolamento di esecuzione agli iscritti nella graduatoria di cui all'art. 3° della deliberazione G.P. La sospensione della concessione di posteggio non interrompe il decorrere dei termini di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzione . Il provvedimento di sospensione viene revocato qualora il titolare della concessione di posteggio abbia provveduto a fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento a saldo dell'importo dovuto